

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti

SRCCAM/ 15 /2019/VSG



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Fulvio M.Longavita	Presidente (relatore)
Rossella Cassaneti	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere
Francesco Sucameli	I Referendario
Raffaella Miranda	I Referendario
Emanuele Scatola	Referendario

nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, in particolare, l'art. 7, commi 7,8,9 che conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza nei confronti delle regioni e degli enti strumentali ad esse collegate, nonché sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito dalla l. n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l'art. 11, contenente modifiche ai commi 2,3,3-bis dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, assunto d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali ex art. 3 d.lgs n.281/1997 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante gli schemi tipo della relazione di fine mandato, specificatamente; schemi di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A); dei Sindaci di Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B); dei Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n° 15/SEZAUT/2015/QMIG e n° 15/SEZAUT/2016/QMIG;

RITENUTO che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1 e 2 della legge n.7/06/1991 n.182 e ss.mm.ii. alle elezioni del 10 giugno 2018 quale data di svolgimento del primo turno di consultazioni, con eventuale turno di ballottaggio del 24 giugno 2018, sono interessate sia le Amministrazioni pervenute alla naturale scadenza del mandato, per esaurimento del quinquennio nel primo semestre 2018 sia quelle la cui rinnovazione degli organi è imputabile a motivazioni diverse dalla scadenza naturale del mandato;

VISTA la richiesta istruttoria della Sezione, prot. 6484 del 15/10/2018, relativamente al comune di Teano (Ce) nella quale si evidenziava la mancata acquisizione agli atti della Sezione della relazione di fine mandato, con invito ad indicare le ragioni dell'eventuale ritardo;

VISTA la relazione di fine mandato pervenuta in data 30/10/2018 con nota prot. 3449 (acquisita al prot. di Sezione 7086 del 30/10/2018) a riscontro della su richiamata istruttoria;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la decisione sulla suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata in camera di consiglio per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, dott. Fulvio M.Longavita

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l'articolo 4 del decreto legislativo n.149/2011, come novellato dall'art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha introdotto l'obbligo per i Presidenti delle province e per i Sindaci dei comuni di redigere una relazione di fine mandato secondo lo schema tipo individuato dal decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013 - pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013 - assunto d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali ex art. 3 d.lgs n.281/1997 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come normativamente previsto, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con particolare riguardo a:

- 1) sistema ed esiti dei controlli interni;
- 2) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- 3) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- 4) situazione finanziaria e patrimoniale, con evidenziazione delle carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 C.C. ed indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- 5) azioni intraprese a fini di contenimento della spesa e stato del percorso di

convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche adoperando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

6) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

In caso di scadenza ordinaria della consiliatura, la relazione di fine mandato dev'essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre quindici giorni successivi alla sottoscrizione della relazione, la relazione di fine mandato dev'essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, relazione e certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, dev'essere pubblicata con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco.

Secondo quanto meglio specificato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella predetta delibera n.15/2016/QMIG *“In caso di scadenza ordinaria della consiliatura, il termine entro cui procedere è correlato alla data di scadenza del mandato, individuabile, quest'ultima, solo definendo inizio e durata del mandato. Esigenze di certezza ed omogeneità nell'applicazione della disposizione in esame inducono, infatti, a non fare riferimento a quelle disposizioni che, facendo richiamo all'effettivo insediamento o all'esercizio effettivo dei poteri e alla cessazione dalla carica, risolvono la determinazione dell'inizio del mandato e della sua durata in una quaestio facti specifica per ogni singolo Ente”,* secondo quanto indicato nella precitata deliberazione, *“il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia [ha] inizio con la proclamazione”* .

Nel caso, invece, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale *“la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”* ex art.4, comma 3, d.lgs n.149/2011.

Trattasi di adempimenti assistiti da apposita sanzione.

In particolare, quanto ai beni-valori considerati dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che *“La disciplina in*

materia di relazione di fine mandato attua il principio contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera dd) della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale e finalizzato alla trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. La normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La relazione di fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente" (del.n.15/2015/QMIG).

Nel caso di specie, premesso che il rinnovo degli organi di governo del comune di Teano (Ce) è avvenuto per scadenza ordinaria della consiliatura, la Sezione ha rilevato la mancanza della relazione di fine mandato.

In relazione a ciò, è stata inoltrata specifica nota istruttoria prot. 6484 del 15/10/2018 con invito ad indicare le ragioni del ritardo.

Il ViceSindaco con la nota richiamata in premessa ha dato elementi di riscontro, senza peraltro trasmettere la relazione, ancora in fase di redazione.

La riferita nota evidenzia con chiarezza l'omessa redazione, pubblicazione e trasmissione a questa Corte della relazione di fine mandato.

Di qui la necessità di applicare le disposizioni di cui al comma 6 dell'art.4 del d.lgs. n. 149 del 2011, per le quali: *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti"*.

La funzione specifica del comma 6, invero, è quella di rendere cogenti le disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, mediante l'applicazione di specifiche misure sanzionatorie di natura pecuniaria, nei casi considerati ex lege più pregnanti, quali la mancata redazione (o la infedele redazione, talmente grave da poter essere equiparata alla mancata redazione) e l'omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione medesima.

Si rammenta quanto puntualizzato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n.15/SEZAUT/2015/QMIG, laddove ha chiarito che il comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n.

149/2011 va inquadrato tra le disposizioni *“connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare in attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”*.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la Sezione accerta la mancata redazione, pubblicazione e trasmissione a questa Corte della relazione di fine mandato, relativa al Comune di Teano, per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

DISPONE CHE:

- a) a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Segretario generale del comune di Teano (Ce), nonché alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.
- b) gli organi comunali indicati nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n.15/2015 applicheranno la sanzione pecuniaria di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011, ricorrendo tutte le condizioni di legge;
- c) il Segretario Comunale comunicherà a questa Sezione ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania le iniziative intraprese, entro 30 gg. dalla ricezione della presente deliberazione, avendo cura successivamente di notiziare anche degli esiti delle iniziative stesse;

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n.33/2013 s.m.i..

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2019.

Il Presidente relatore

Fulvio M. Longavita

Depositato in Segreteria 23 gennaio 2019

Il Funzionario preposto

Dott. Mauro Grimaldi